

TRIBUNALE DI FERRARA

Estratto per notifica ex art.150 C.P.C.

L'avv. Micaela Zannini C.F.: ZNN MCL 69E53 C814E, difensore per mandato a margine dell'atto di citazione della NARDINI MARIA RITA res.te Massafiscaglia (FE) premesso- Che presso il C.T. Comune Migliaro è registrato il seguente terreno: **FOGLIO 4 – MAPP. 707 – ENTE URBANO – Ha. 00.01.47 – confini : Strada provinciale n. 68 Via Ariosto – Succi Leonelli Ariode – Gilli – Corte Comune**, creato con catastino di frazionamento mod. 51 approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data 27/12/1954, allegato all'atto notarile Notaio Franco Ferroni del 18/04/1955 Rep. N. 2510 Raccolta 419. Con detto atto notarile il bene descritto veniva acquistato dal Buzzoni Limitario, zio della odierna.- Che alla morte del Buzzoni Limitario, in Tresigallo in data 11.02.1988, il bene de quo per mero errore veniva omesso dalla Dichiarazione di Successione n. 181 – Volume 192 – Registrata all'Ufficio del Registro di Comacchio in data 10.08.1988. - Che successivamente la consorte del Buzzoni, Nardini Giuliana, con due atti notarili acquistava le quote dei beni di proprietà del marito dagli eredi legittimi dell'asse ereditario della successione, e quindi con atto Notaio Chinarelli del 29.05.1989 Rep. N. 25116 Raccolta 12562 acquistava le quote dei sigg. ri Buzzoni Iole, Buzzoni Linda, Buzzoni Eva e Buzzoni Icaro, mentre con atto Notaio Chinarelli del 30.05.1992 Rep. 29418 Raccolta 14696 acquistava le quote dei pro-nipoti Gamberoni Paola e Gamberoni Flavio. Divenendo unica proprietaria delle quote di eredità del marito, con esclusione, come già riferito, del terreno sopra descritto per mero errore.- Che successivamente la sig.ra Nardini Giuliana cedeva la nuda proprietà delle dette quote alla nipote Nardini Maria Rita, con atto Notaio Alberti del 24.11.1993 Rep. 65465 Raccolta n. 11185, ma che in conseguenza dell'omissione nella redazione dell'atto di successione di Buzzoni Limitario, l'intestazione dell'area sopra descritta rimaneva registrata in carico a quest'ultimo;- Che di fatto però l'area in questione, sin dall'anno 1988, è stata posseduta con animo di proprietaria dapprima dalla sig.ra Nardini Giuliana e successivamente dalla sua avente causa Nardini Maria Rita, odierna attrice;- Che in seguito al decesso della Nardini Giuliana, la Nardini Maria Rita in data 08.08.2009 è divenuta piena proprietaria del descritto terreno per ricongiungimento di usufrutto; -che ricorrono tutti gli estremi di legge ex artt. 1158 e 1146 cc, affinché sia dichiarata la piena proprietà in favore della Nardini Maria Rita per intervenuta usucapione. **CITA GLI EREDI TUTTI DI BUZZONI LIMITARIO FU GUALTIERO nato a Gallumara di Migliarino (FE) il 30.08.1919 e deceduto a Tresigallo (FE) il 11.02.1988 e QUISQUE DE POPULO portante un interesse in causa ivi compresi tutti gli altri soggetti titolari di diritti reali sui beni oggetto della presente domanda, ed i loro eventuali eredi ed aventi causa**, a comparire in giudizio avanti l'intestato Tribunale per l'udienza del **27-06-2012 ore 9,00 e ss**, per ivi sentire



accogliere le seguenti **CONCLUSIONI** Voglia L'Illustre Tribunale di Ferrara, accertata la sussistenza dei necessari presupposti di legge, dichiarare l'avvenuta usucapione del seguente immobile C.T. Comune Migliaro: **FOGLIO 4 – MAPPALE 707 – ENTE URBANO – HA. 00.01.47 confini: Strada Provinciale n. 68 Via Ariosto – Succi Leonelli Ariode – Gilli – Corte Comune**, in favore della sig.ra NARDINI MARIA RITA, quale proprietaria per intervenuta usucapione, ordinando contestualmente al Conservatore dei Registri Immobiliari della Provincia di Ferrara la trascrizione del relativo provvedimento ed ogni necessario adempimento di legge, all'UTE di eseguire le volture catastali. Invita **GLI EREDI TUTTI DI BUZZONI LIMITARIO FU GUALTIERO nato a Gallumara di Migliarino (FE) il 30.08.1919 e deceduto a Tresigallo (FE) il 11.02.1988 e QUISQUE DE POPULO portante un interesse in causa** a costituirsi in giudizio nelle forme e termini di legge, e in particolare almeno 20 giorni prima della data fissata per l'udienza, a norma dell'art. 166 c.p.c., ovvero nel termine di dieci giorni prima nel caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art. 168 bis cpc, con l'avvertimento che la tradiva costituzione comporterà la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c., mentre la mancata costituzione comporterà il giudizio in contumacia. **Con vittoria di spese competenze ed onorari in caso di opposizione.**

Ferrara, 30.01.2012

Richiedente
avv. Micaela Zannini

TC12ABA3796 (A pagamento).

